

CONOSCERE IL GIOCO D'AZZARDO

PER UNA PIU' EFFICACE AZIONE DI VIGILANZA E CONTRASTO

Negrar 10 aprile 2018

**Strumenti e modalità per controlli efficaci
di sale giochi e locali con videogiochi**

Stefano VOLPATO Comm. Capo P.L. Pavia
con la collaborazione di Simona Salvati Sovr. P.L. Pavia



CONTESTO DI RIFERIMENTO

Nell'anno 2013 il New York Times definiva la città di Pavia (72.000 abitanti) “capitale mondiale del gioco d'azzardo” in relazione al numero di slot presenti sul territorio in proporzione al numero di abitanti ed alla spesa.

In particolare:

1 slot ogni 104 residenti con una spesa media pro capite di 2.594 euro all'anno (più del doppio della media stimata a livello nazionale)

137 locali pubblici su 467 hanno al loro interno 1 o più slot machine

L'8% del PIL provinciale viene speso per il gioco d'azzardo


Pavia è una città universitaria che conta più 20.000 studenti provenienti fuori sede. Inoltre, è una città in cui l'età media risulta molto alta per la presenza di 3 istituti di ricerca e cura a livello scientifico (IRCCS), di numerose case di riposo ed un tessuto sociale associazionistico di assistenza agli anziani molto attivo.



OBIETTIVI

- **Ridurre del 30 %** il numero di **slot** in città (obiettivo primario);
- **Prendere conoscenza** delle situazioni di **criticità** sulle quali è prioritario intervenire e **prendere coscienza** dei **fattori causali** che determinano l'aumento **del rischio** di dipendenza dal gioco d'azzardo (obiettivo primario);
- **Interventi** volti a **diminuire** i **fattori di rischio** verso l'**utenza vulnerabile** ovvero giovani ed anziani (obiettivo primario);
- **Mettere in campo** nuove iniziative, coinvolgendo gli **esercenti**, mirate a diffondere la **cultura del gioco sano** (tornei di briscola, scopa, scala quaranta ecc.) e **lo sport** (partite di basket, esibizioni di danza all'interno ed all'esterno dei locali) (obiettivo primario).





RIEPILOGO DATI DAL 2013 AD OGGI

ANNO	SPESA PRO CAPITE	AWP	DIFFERENZA	RAPPOR TO SLOT/AB.	PUNTI GIOCO
2013	1.634,00	642		1/104	150
2015	1.301,40	587	- 55 (- 8,57%)	1/122	140
2016	1.235,90	530	- 112 (- 9,71%)	1/137	117
2017		457	- 185 (- 13,78% con un totale di - 32,06 rispetto all'anno 2013)	1/158	87



ATTIVITA' POLIZIA LOCALE

Le fasi in cui si è articolata l'attività sono tre:

- Informativa
- Analitica
- Sanzionatoria



FASE INFORMATIVA

Dopo aver individuato i locali oggetto di controllo, si è provveduto a distribuire la **brochure informativa fornita dalla Regione Lombardia**, al fine di rendere edotti i titolari sugli aspetti normativi inerenti la regolamentazione dell'attività.

Particolare attenzione è stata dedicata all'informazione circa il **posizionamento degli apparecchi** di intrattenimento, specificando che, qualora gli stessi fossero numericamente **4 o maggiori di 4**, dovessero essere messi **in posizione frontale** l'uno rispetto all'altro **con** idonea **delimitazione dell'area** a mezzo di corde e appositi delineatori, **oppure** contenuti in **specifiche salette** riservate.



FASE ANALITICA

L'analisi sul territorio della Città di Pavia si è articolata in due percorsi in una prima fase distinti e, Successivamente, messi in relazione tra loro. Il **primo percorso** è stato incentrato sul rilevamento della situazione in essere all'interno degli esercizi e delle attività.

In questa fase **sono stati esaminati complessivamente 87 locali** di cui:

- **72** bar ed esercizi assimilabili
- **10** locali ente preposti al gioco quali sale scommesse, banco lotto, punti Snai e sale gioco
- **5** tabaccherie e ricevitorie lotto

Ogni locale è stato identificato tramite il **codice RIES** (elenco degli esercenti abilitati alle attività connesse agli apparecchi di intrattenimento) assegnato per poi procedere al censimento dei singoli apparecchi.

Per ogni apparecchio si è rilevato il **codice alfanumerico identificativo**, la **data del primo collegamento alla rete** e la **data di scadenza del contratto con il gestore**.

Sono stati esaminati in totale:

- **457** apparecchi di cui **381 AWP** e **76 VLT**

I dati raccolti sono stati in seguito inseriti in una tabella riportante il nome dell'esercizio oggetto del controllo, l'eventuale violazione accertata, la sanzione prevista, la frequenza del corso sul fenomeno della ludopatia e l'eventuale assenza di punti sensibili nelle vicinanze.



Il secondo percorso ha riguardato l'individuazione dei punti sensibili collocati a distanza inferiore a metri 500 dagli esercizi controllati.

In questa sede sono stati individuati complessivamente 51 edifici. In particolare:

- 17 istituti scolastici
- 1 asilo nido
- 23 luoghi di culto
- 1 oratorio
- 6 strutture sanitarie
- 1 luogo di aggregazione giovanile
- 2 impianti sportivi



Per ognuno di essi, è stato riportato l'indirizzo nella **tabella redatta** unitamente alle **coordinate chilometriche estratte dal geoportale di Regione Lombardia**. Per consentire un agevole controllo incrociato, sono stati indicati i codici RIES degli esercizi siti in vicinanza dei punti sensibili individuati.



FASE SANZIONATORIA

Nell'anno 2017, periodo nel quale si è svolto il controllo, sono state accertate complessivamente nr. 50 violazioni all'ordinanza sindacale n° 57459 del 2014 (sanzione da 25,00 a 500,00 euro e applicazione della legge 689/81) recante disposizioni inerenti la limitazione degli orari di esercizio degli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 tutti i giorni festivi inclusi)



RIEPILOGO SANZIONI DAL 2015 AD OGGI

ANNO	SANZIONI ORDINANZA SINDACALE ORARI	ALTRE SANZIONI
2015	39	
2016	21	
2017	50	
2018 (1° trimestre)	49	4 (normativa regionale)



CONCLUSIONI DELLA POLIZIA LOCALE

Nonostante i frequenti controlli volti a sensibilizzare i titolari dei locali, si è riscontrata in numerosi casi la **reiterazione della violazione**. Quindi, la **Polizia Locale** ha proposto all'Amministrazione Comunale l'approvazione di un **Regolamento** che disciplini le modalita' di esercizio dell'attivit  del gioco d'azzardo lecito con **l'innalzamento dell'importo della sanzione** al fine di disincentivare l'abuso del mancato rispetto degli orari di esercizio degli apparecchi.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

(Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 22 marzo 2018)

- Ambito di applicazione
- Finalità
- Divieti
- Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale da gioco e sale scommesse
- Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco
- Orari di esercizio delle attività
- Sanzioni
- Norme transitorie



NORMATIVA REGIONALE SULLA DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILI

La normativa della **Regione Lombardia** vieta l'installazione di **apparecchi** per il gioco d'azzardo lecito in qualunque esercizio aperto al pubblico che si trovi ad una distanza **entro il limite massimo di 500 metri** (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale) da:

- istituti scolastici di ogni ordine e grado
- luoghi di culto
- impianti sportivi
- strutture residenziali o semires. operanti in ambito sanitario o socio sanitario
- strutture ricettive per categorie protette
- luoghi di aggregazione giovanile e oratori



PAVIA – DISLOCAZIONE PUNTI SENSIBILI



NUOVI LUOGHI SENSIBILI AGGIUNTI DAL COMUNE

- esercizi di compro-oro, argento ed oggetti preziosi
- agenzie di pegni e prestiti
- sportelli bancomat

Non è consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e/o distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo all'esterno di esercizi aperti al pubblico sia di natura commerciale, artigianale che di servizi, anche se su spazi privati



MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'attività è svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- nei locali di cui all'art. 3 comma 2, ove sono installati almeno tre giochi di cui all'art. 110 comma 6, dev'essere individuata un'unica area dedicata al gioco, delimitata con colonnine a nastro o corda
- nei locali di cui all'art. 3 c. 2 del presente regolamento l'area, adibita all'istallazione dei giochi non deve avere le finestre oscurate e gli apparecchi, se superiori a tre, devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro
- è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali
- i locali e le aree ove sono installati i giochi, con vincita in denaro, devono essere dotati di sistema di videosorveglianza; è fatto obbligo, da parte del gestore, di posizionare in punto ben visibile informativa relativa alla presenza di tale impianto
- i locali di cui all'art. 3 c. 1 devono essere ubicati al piano terreno e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via



- deve essere esposto all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il **materiale informativo** reso disponibile da Regione Lombardia tramite le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), **finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco** ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile;
- **gli esercenti** (nel Regolamento Regionale, chiamati gestori) **sono tenuti a consentire l'accesso agli operatori sociali e sociosanitari** dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, al fine di fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo;
- **gli esercenti sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza;**
- **è fatto obbligo di esporre all'ingresso dei locali** destinati a sale da gioco d'azzardo lecito e nelle aree individuate all'interno dei locali di cui all'art. 3 c. 2 del presente regolamento, ospitanti gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, **appositi cartelli indicanti il divieto di ingresso/utilizzo ai minori di anni 18;**
- **è vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, manoscritti, immagini, proiezioni e altro che pubblicizzino le vincite in denaro avvenute.**



SANZIONI

- L'Amministrazione comunale esercita, tramite la Polizia Locale, i controlli sul rispetto della normativa regionale e comunale nei locali in cui siano installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.;
- Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle delibere della Giunta comunale vigenti ed adottate ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della Legge;
- Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria;
- La violazione della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili comporta la sanzione amministrativa prevista, pari a €. 15.000,00 per ogni apparecchio installato in violazione della distanza minima. La stessa sanzione è prevista anche per i casi di nuova installazione, a cui sono equiparati il rinnovo del contratto, il cambio di gestore ed il trasferimento. È prevista inoltre la chiusura dell'apparecchio mediante sigilli, da rimuovere solo in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza. Non è invece richiesta la rimozione fisica dell'apparecchio (art. 10, comma 1, della L.R. n. 8 del 2013);
- La violazione del Regolamento Regionale n. 5 del 2014 sull'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito comporta la sanzione amministrativa prevista, da €. 500,00 a €. 5.000,00 (art. 10, comma 1 bis, della L.R. n. 8 del 2013 e art. 6 del R.R. n. 5 del 2014, come sostituito dall'art. 1 del R.R. n. 10 del 2015);
- La violazione della normativa regionale relativa alle indicazioni da riportare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette etichette) comporta la sanzione amministrativa prevista di 500 euro, sia per la mancanza delle indicazioni richieste sia per indicazioni false (art. 10, comma 1 ter, della l.r. n. 8 del 2013);
- La violazione del divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4 bis e 5 del decreto legge n. 158 del 2012 (decreto Balduzzi), comporta la sanzione amministrativa, da €. 1.000,00 a €. 5.000,00 (art. 10, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013)



- La mancata partecipazione ai corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, comporta la sanzione amministrativa, € 1.000,00 a € 5.000,00 (art. 10, comma 3, della l.r. n. 8 del 2013)
- Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. (di cui al R.D. n.773/1931) dai Comuni, il mancato rispetto degli orari prescritti con ordinanza sindacale comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 17-bis, 2° comma, TULPS, cioè la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00
- Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. dai Questori, il mancato rispetto degli orari prescritti con ordinanza sindacale comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.17, 1° comma, del T.U.L.P.S., cioè con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a € 206,00
- per le autorizzazioni rilasciate dai Monopoli di Stato, il mancato rispetto degli orari prescritti con ordinanza sindacale comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7-bis del TUEL (D.lgs. 267/2000) con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00
- **Le violazioni al presente Regolamento non già disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in materia, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 € 500,00**
- Per tutte le sanzioni pecuniarie è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione inflitta (**art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981**)



NORME TRANSITORIE

- Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo unico degli Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Le attività già esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.



RISULTATI ATTESI

La Polizia Locale effettuerà un monitoraggio dei controlli suddivisi in zone e fornirà all'Amministrazione Comunale con periodicità **trimestrale**, nel quale saranno indicate le eventuali criticità e le azioni poste in essere per il loro superamento. L'obiettivo dell'azione di monitoraggio sarà quella di **testare l'efficacia e l'idoneità del nuovo Regolamento** con particolare riguardo alla verifica del rispetto degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco dopo l'innalzamento dell'importo della sanzione. Il monitoraggio durerà 1 anno con sessioni di **verifica trimestrali**.

I risultati finali attesi al termine sono i seguenti:

- **intensificazione dei controlli del 30%**
- **diminuzione delle violazioni del 20%**



DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE

Al completamento delle attività di controllo, una **specificata comunicazione da divulgare** attraverso gli **organi di stampa locale** riguarderà i risultati del monitoraggio ex post con specificazione di eventuali benefici riscontrati in termini di riduzione delle violazioni.



Analisi SWOT | Strengths, weaknesses, opportunities, threats



I PUNTI DI FORZA

- Migliorare la conoscenza del fenomeno della ludopatia;
- Contribuire a sviluppare una nuova cultura del rischio di entrare nel meccanismo del gioco patologico.

I PUNTI DI DEBOLEZZA

- Difficoltà dell'Ente a reperire risorse proprie per iniziative mirate a disincentivare il gioco d'azzardo lecito per l'elevato costo sociale.

LE OPPORTUNITA'

- Favorire la promozione e l'attuazione di campagne di sensibilizzazione presso gli Istituti scolastici del territorio;
- Maggiore collaborazione con Associazioni di volontariato locale;
- Condividere le informazioni ed i provvedimenti amministrativi con altri Comuni a livello provinciale, così come richiesto dal Prefetto di Pavia, affinché risulti più efficace il contrasto al gioco d'azzardo lecito attraverso un'azione congiunta tra istituzioni.

LE MINACCE

- Scarsa collaborazione con i titolari dei locali ove sono installate le apparecchiature AWP e VLT.



MATERIALE FORNITO DA REGIONE LOMBARDIA

AREE E LOCALI: NUOVE REGOLE E NUOVE SANZIONI

Gli esercenti dei locali con installati più di tre apparecchi, in slot o VLT, devono osservare regole precise:

- installare un'unica area di gioco definita con pavimento a mattonelle scure - sanzione da 500 a 5.000 euro;
- nell'area delimitata le finestre non devono essere incurvate e gli apparecchi devono essere posti in posizione fissa; loro rispetto obbligato - sanzione da 500 a 3.000 euro;
- non installare slot o VLT all'interno dei locali - sanzione da 500 a 5.000 euro;
- rispetto all'illuminazione dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile da Regione Lombardia - sanzione da 500 a 3.000 euro;
- consentire l'accesso agli operatori sociali e necessari accertamenti che forniscono informazioni e sostegno ai giocatori con possibile patologia da gioco d'azzardo - sanzione da 500 a 3.000 euro;
- installare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza - sanzione da 500 a 3.000 euro.

DIVIETO DI INGRESSO AI MINORI NELLE AREE DESTINATE AL GIOCO

Gli esercenti dei locali con attività prevalente devono esigere all'ingresso o all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il divieto di utilizzo per i minori di anni diecimotto degli apparecchi per il gioco d'azzardo fisici e sono tenuti a chiedere l'effettuazione di un documento di identità qualora la maggiore età non sia evidente.

Per saperne di più
vai sul sito
www.noslot.regione.lombardia.it



LE REGOLE DEL GIOCO VANNO RISPETTATE.

ANCHE SE NON SEI TU A GIOCARE.

Vinci solo quando smetti



NUOVA INSTALLAZIONE: CHE COS'È

La nuova installazione di un apparecchio da gioco è il momento in cui la slot o la VLT viene collegata alla rete telematica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

CAMBIO GESTORE? NON CADERE IN TRAPPOLA

L'esercente di un locale pubblico in cui sono installati slot o VLT e che si trova entro 100 metri da luoghi sensibili (ad esempio scuole e ospedali) non può cambiare il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, così il gestore che noleggia gli apparecchi.

La multa prevista per ogni singola apparecchiatura installata illegittimamente è di 10.000 euro.

UN SUBENTRO IN PIENA REGOLA

Un esercente che subentra nell'attività di un altro esercente può continuare a mantenere le slot o VLT già installate nel locale, che si trova entro 500 metri da luoghi sensibili, a patto che:

- rispetti le leggi di settore (Sesto Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e legge regionale in materia di commercio);
- stipuli il nuovo contratto con lo stesso gestore che aveva l'esercente a cui subentra, senza modificare le condizioni pattuite dal vecchio titolare né gli apparecchi da gioco.

RINNOVO DEI CONTRATTI E TRASFERIMENTO: UN GIRO DI VITE

Rinnovo: per un locale situato entro 500 metri da luoghi sensibili, il contratto di noleggio di slot o VLT stipulato tra esercente e gestore non può essere rinnovato una volta scaduto.

Trasferimento: l'esercente che intende trasferirsi in un altro locale situato entro 500 metri da luoghi sensibili non può portare con sé slot o VLT installate nel vecchio locale.

Attenzione! In entrambi i casi la sanzione è di 10.000 euro ad apparecchio.

ETICHETTARE LE SLOT: UNA CATENA DI INFORMAZIONI

Su ogni apparecchio da gioco devono essere presenti etichette che riportino in modo chiaro e leggibile:

- la data del collegamento dell'apparecchio alla rete telematica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario.

L'etichetta serve a tracciare tutti i collegamenti alla rete telematica per facilitare i controlli della Polizia Locale: ogni nuovo affollamento alla rete telematica va riportato sull'etichetta.

INTERVENTI EDILIZI NELLE SALE GIOCO: NESSUNA SEMPLIFICAZIONE

Per realizzare nuove sale giochi, scommesse o bingo o per ampliare sale già esistenti è necessario richiedere al Comune il **Permesso di Costruire (PDC)**, non basta la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).

Il Comune può rifiutare il Permesso solo se sono rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili.

Il Permesso di Costruire e il rispetto delle distanze minime sono necessari anche per il cambio di destinazione d'uso di immobili esistenti, anche se ciò non comporta la realizzazione di opere edilizie.


LE SANZIONI: UN RISCHIO DA NON CORRERE

Le Amministrazioni Comunali esercitano, tramite la Polizia Locale, i controlli per il rispetto della normativa vigente nei locali in cui sono installati apparecchi da gioco. La Polizia Locale deve accertare:

- la violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili, con sanzione di 15.000 euro per ogni apparecchio e obbliga con sigilli dell'apparecchio stesso;
- la violazione delle regole sull'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo sotto, con sanzione da 500 a 5.000 euro;
- la violazione delle norme relative alle etichette da applicare sugli apparecchi da gioco, con sanzione di 500 euro sia per la mancanza delle indicazioni richieste sia per indicazioni false;
- la violazione del divieto di attività pubblicitaria relativo all'attività o al momento delle sale da gioco d'azzardo sotto, con sanzione da 1.000 a 5.000 euro;
- la mancata partecipazione ai corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e dei locali dove sono installati gli apparecchiature per il gioco d'azzardo fisici, con sanzione da 1.000 a 5.000 euro.











COMUNE DI PAVIA
CORPO POLIZIA LOCALE

Pavia, 14/03/2018

APPARECCHIATURA POSTA
SOTTO SIGILLO PERCHE' NON IN
REGOLA CON LA NORMATIVA
VIGENTE



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
SOVR. SALVATI SIMONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMM. CAPO VOLPATO STEFANO



Questo apparecchio è installato nell'esercizio commerciale in forza del contratto sottoscritto in data 16/04/2015 con la società SATI GIOCHI/KAHEDEI con collegamento in rete in data 06/05/2017 e data scadenza contratto 19/03/2022

Tale comunicazione è resa ai sensi dell'art. 5, comma 5bis della Legge della Regione Lombardia n.8 del 2013 e succ. mod.

na 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
del nulla osta di esercizio per gli apparecchi di

irettore generale dell'Amministrazione autonoma
to nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2004
di nulla osta presentata in data 20/09/2016 dal c
T S.P.A., C.F.: 09160031002 con sede in VIA
nta a protocollo con n° 2016097358884 del 20/09/20

SI RILASCIA IL NULLA OSTA M17E02653851R

izio dell'apparecchio avente codice identificativo tempo
e codice identificativo permanente

ON04703416C

to conforme all'esemplare di modello di apparecchio avent
776812231365165



realizzazione del Contratto, resta salva la facoltà da parte del Concessionario di intraprendere tutte le azioni legali, sia in sede civile che penale, necessaria alla tutela dei propri interessi.

- gli utenti degli Approvchi di gioco commettono sanzione all'esplicitazione delle attività di raccolta del gioco lecito.

ART. 11 OBBLIGHI ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO Alla cessione del presente Contratto, l'Esercente si obbliga a: a) cessare immediatamente di utilizzare il marchio del Concessionario ove consentito; b) restituire tutto il materiale e la documentazione forniti da Gameset.

ART. 12 PENALI, INTERESSI E SANZIONI 12.1 L'Esercente si obbliga ad accettare le penali di cui ai seguenti commi. 12.2 Nel caso di inadempimento agli obblighi contrattuali dell'Esercente, fermo restando la facoltà del Concessionario, di avvalersi della dicitola risolutiva espressa, il Concessionario potrà applicare le seguenti penali: a) 5 contrattuali dell'Esercente, per ogni violazione del Contratto; b) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione del Contratto; c) applicata una penale pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni violazione del Contratto; d) applicata una penale pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni Nulla Osta di esercizio non preventivamente autorizzato; e) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni mancata risposta degli Approvchi di gioco; f) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; g) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; h) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; i) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; j) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; k) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; l) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; m) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; n) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; o) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; p) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; q) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; r) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; s) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; t) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; u) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; v) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; w) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; x) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; y) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata; z) applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni violazione riscontrata.

ART. 13 BLOCCO TELEMATICO APPARECCHI DI GIOCO 13.1 Fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 14 del Contratto, il Concessionario ha la facoltà di attivare il blocco telematico senza alcuna preavviso, degli Approvchi di gioco, qualora riscontrati i violazioni, da parte dell'Esercente anche di uno solo degli obblighi di cui all'art. 8 (i), (ii) e (iv) del Contratto.

ART. 14 SUCCESSIONE, CESSIONE E SUBENTRO DEL CONTRATTO E/O CESSIONE DELLE QUOTE O DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' CHE DETIENE L'AZIENDA O IL RAMO D'AZIENDA 14.1 Fatto salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso in cui l'Esercente cedesse, desse in usufrutto, affittasse o comunque trasferisse in qualsiasi modo, il ramo d'azienda, o il ramo d'azienda che attiene agli Approvchi di gioco, dovrà trasferire al terzo il Contratto, salvo specifico diverso accordo scritto con il Concessionario.

ART. 15 NOVAZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO 15.1 Il Contratto, dalla data di efficacia, sostituisce con l'effetto novativo di cui all'art. 1430 del c.c., tutte le precedenti versioni del Contratto, in qualsiasi forma compiute tra il Concessionario ed l'Esercente regolante le medesime materie. Resta, altresì, inteso tra le Parti che gli obblighi derivanti dal presente Contratto devono intendersi costituiti (e non fatti dalla data di efficacia del Contratto e dei suoi Allegati).

ART. 16 FORO COMPETENTE 16.1 Per tutto quanto non espressamente regolato, il presente Contratto è disciplinato dalle norme del codice civile. 16.2 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, per la quale non sia stato possibile addivenire ad una bonaria composizione amichevole tra le Parti, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 17.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 18 COORDINAMENTO CON LA LEGGE 18.1 L'Esercente, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a rispettare per sé e per i propri incaricati e/o dipendenti e/o ausiliari le disposizioni previste nel Codice Etico di Gameset S.p.A., pubblicato sul sito www.gamesetpa.it, e dichiara di conoscere, quale parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del decreto legislativo 231/01.

ART. 19 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 19.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 20 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 20.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 21 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 21.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 22 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 22.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 23 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 23.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 24 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 24.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 25 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 25.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 26 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 26.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 27 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 27.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 28 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 28.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 29 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 29.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 30 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 30.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 31 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 31.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 32 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 32.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 33 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 33.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 34 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 34.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 35 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 35.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 36 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 36.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 37 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 37.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 38 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 38.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 39 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 39.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 40 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 40.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 41 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 41.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 42 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 42.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 43 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 43.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 44 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 44.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 45 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 45.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 46 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 46.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 47 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 47.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

ART. 48 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 48.1 L'Esercente si impegna a rendere disponibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, le Parti, si impegnano alle operazioni di trattamento di tutti i dati personali di cui possono venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

Gameset S.p.A.
Il Procuratore
di Marni A. & C. s.r.l.
Via T. Tasso, 38 - PAVIA
Tel. 0382/579058
Pavia I.V.A. 04459640464
Registro Imprese Pavia n. 87613

Tempo e data: 16/06/2015
L'Esercente dichiara di aver letto e di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 5 (Obblighi dell'Esercente-Approvchi di gioco), 6 (Obblighi dell'Esercente-Licenze), 7 (Obblighi dell'Esercente-Rapporto di lavoro), 8 (Obblighi dell'Esercente-Informazioni), 9 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 10 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 11 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 12 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 13 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 14 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 15 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 16 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 17 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 18 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 19 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 20 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 21 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 22 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 23 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 24 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 25 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 26 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 27 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 28 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 29 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 30 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 31 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 32 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 33 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 34 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 35 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 36 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 37 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 38 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 39 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 40 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 41 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 42 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 43 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 44 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 45 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 46 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 47 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 48 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 49 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi), 50 (Rapporti economici tra Concessionario ed Esercente, solidarietà dei sensi).

Grazie dell'attenzione

